

Responsabile del Procedimento:

Ing. Giovanna Bianco



COMUNE DI PISTOIA

Servizio Lavori Pubblici Patrimonio Verde e Protezione Civile

Progettisti:

Arch. Stefano Bartolini

Collaboratori Tecnici:

Ing. Serena Gatti

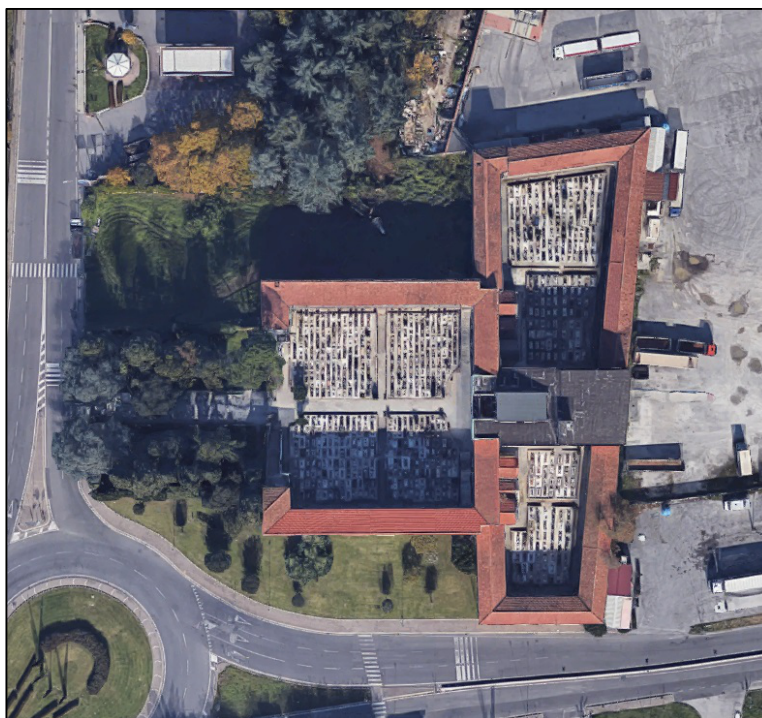
Geom. Manfredi Mariani

Progetto: 17026/2018

CIMITERI COMUNALI RISANAMENTO CONSERVATIVO E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Titolo:

CIMITERO "LA VERGINE" VIA BONELLINA PISTOIA
INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI
CONTROSOFFITTI DEI LOGGIATI E
IMPERMEABILIZZAZIONE DEGLI AGGETTI DEL
PORTICATO



PROGETTO ESECUTIVO

(Art. 23 D.Lgs. n. 50/2016)

Oggetto: **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**Progetto 17026/2018. Cimiteri Comunali
Risanamento Conservativo e Manutenzione Straordinaria.
Cimitero “La Vergine” via Bonellina Pistoia
Intervento per la messa in sicurezza dei controsoffitti dei
loggiati e impermeabilizzazione degli aggetti del porticato.
CUP C55I18000250004**

PROGETTO ESECUTIVO

**Capitolato speciale di appalto
- Parte normativa -**

INDICE GENERALE

Art.1	Oggetto dell'appalto
Art.2	Ammontare dell'appalto - Modalità di determinazione del corrispettivo - Categorie di cui si compone l'appalto
Art.3	Conoscenza delle condizioni di appalto
Art.4	Osservanza di leggi e di norme
Art.5	Stipulazione del contratto
Art.6	Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore
Art.7	Documenti facenti parte del contratto
Art.8	Cessione del contratto, cessione dei crediti, vicende soggettive dell'aggiudicatario e dell'esecutore
Art.9	Indicazione delle persone che possono riscuotere
Art.10	Garanzia provvisoria
Art.11	Garanzia definitiva
Art.12	Polizza di assicurazione durante i lavori
Art.13	Anticipazione
Art.14	Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori
Art.15	Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore
Art.16	Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa
Art.17	Sicurezza e salute nel cantiere
Art.18	Rimozione amianto, bonifica da ordigni bellici, lavorazioni particolari
Art.19	Lavoratori dipendenti e loro tutela
Art.20	Programma di esecuzione dei lavori
Art.21	Brevetti di invenzione
Art.22	Consegna dei lavori
Art.23	Termine per l'inizio, per la ripresa e per l'ultimazione dei lavori
Art.24	Sospensioni, riprese dei lavori e Proroghe
Art.25	Disposizioni e ordini di servizio
Art.26	Durata giornaliera dei lavori
Art.27	Penali
Art.28	Subappalto
Art.29	Danni nel corso dei lavori
Art.30	Espropriazione dei terreni
Art.31	Contabilità dei lavori. Criteri per la misurazione e la valutazione dei lavori
Art.32	Pagamenti in acconto
Art.33	Pagamenti a saldo e relativa polizza a garanzia
Art.34	Ritardo nei pagamenti
Art.35	Modifica di contratti durante il periodo di efficacia - Varianti in corso d'opera
Art.36	Nuovi prezzi per lavori non previsti
Art.37	Revisione prezzi
Art.38	Accettazione, qualità ed impiego dei materiali
Art.39	Provvista dei materiali
Art.40	Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti
Art.41	Forma e contenuto delle riserve
Art.42	Avviso ai creditori
Art.43	Conto finale Collaudo tecnico amministrativo
Art.44	Difetti di costruzione
Art.45	Presa in consegna dei lavori
Art.46	Proprietà degli oggetti trovati
Art.47	Proprietà dei materiali di demolizione
Art.48	Esecuzione dei lavori d'ufficio - Rescissione e Risoluzione del contratto - Accordo bonario
Art.49	Recesso
Art.50	Condizioni particolari di esecuzione e Specifiche Tecniche
Art.51	Controlli dell'Amministrazione
Art.52	Responsabilità e adempimenti dell'appaltatore

Art.1
OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto prevede l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione dell'intervento

“Progetto 17026/2018 Cimiteri Comunali Risanamento Conservativo e Manutenzione Straordinaria. Cimitero “La Vergine” via Bonellina Pistoia.

Intervento per la messa in sicurezza dei controsoffitti dei loggiati e impermeabilizzazione degli aggetti del porticato” secondo il quadro economico e le modalità descritte nello schema di contratto, nel presente capitolato speciale d'appalto e negli elaborati progettuali.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art.2
AMMONTARE DELL'APPALTO, MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO,
CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'APPALTO

Il corrispettivo del presente appalto è determinato **a misura** ai sensi di quanto previsto dagli artt. 3 e 59 comma 5 bis del D.LGS 50/2016).

L'importo complessivo dei lavori e delle provviste compresi nell'appalto al lordo del ribasso d'asta e da pagarsi **a misura**, risultano dal seguente quadro:

QUADRO ECONOMICO	IMPORTO EURO
1) Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 37.843,96
2) Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 672,68
3) Importo totale a base di gara (inclusi oneri per la sicurezza)1+2	€ 38.516,64

La direzione dei lavori, si riserva la facoltà di disporre l'esecuzione dei lavori in conformità con quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento degli stessi .

Considerata la tipologia della prestazione, nella redazione del progetto e, quindi, nella realizzazione dell'opera, è richiamato quanto previsto dall'art.34 “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.Lgs.50/2016, dal Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, dal DM. 24/12/2015 pubblicato su G.U. del 21.1.2016 “Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l'incontinenza” e dall'art.33 “Clausole ambientali” della Legge Regione Toscana n.38/2007 relativamente all'utilizzo di materiali recuperati e riciclati come si evince da alcune voci dell'elenco prezzi unitari, parte integrante del progetto stesso.

Ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. 50/2016 e della parte II Titolo III del D.P.R. 05.10.2010 n° 207, per la partecipazione alla gara sono richiesti i seguenti requisiti di qualificazione:

categoria prevalente	OG 1	classifica I	€	38.516,64
-----------------------------	-------------	---------------------	----------	------------------

I concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere:

- *Attestazione/i rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.Lgs.50/2016 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti/ino il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;*

L'intervento si compone delle seguenti categorie di lavoro, il cui importo tiene conto anche degli oneri per la sicurezza:

Lavorazione	Categoria e Classifica	Importo	%	Note
Edifici civili e industriali	OG1 class. I	€ 38.516,64	100%	1

Note:

1. Categoria prevalente

Art.3

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto, risultano dal progetto esecutivo, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche di seguito indicati, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla direzione dei lavori. Tali elementi ed indicazioni debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto.

L'opera è descritta ed individuata dagli elaborati che costituiscono il progetto approvato come segue:

Elaborati Generali

- Elenco elaborati
- Relazione Generale
- Elaborato grafico
- Computo Metrico Estimativo, quadro economico ed incidenza della manodopera
- Elenco Prezzi Unitari ed analisi prezzi
- Linee guida per la sicurezza
- Cronoprogramma
- Piano di manutenzione dell'opera
- Disciplinare Tecnico Opere Edili
- Schema di Contratto
- Capitolato Speciale di Appalto

Con la partecipazione alla procedura di selezione del contraente (gara di appalto), l'Appaltatore si dichiara, anche implicitamente, a perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata per assumere l'appalto, ivi comprese la natura del suolo e del sottosuolo e la distanza da eventuali cave per l'approvvigionamento dei materiali, l'esistenza di discariche per i rifiuti, la presenza o meno di acqua, ecc... .

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza degli elaborati progettuali, dei luoghi, delle circostanze e condizioni tutte relative all' opera.

Art.4 OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale di appalto, nel contratto d'appalto e dei documenti ad esso allegati, e delle prescrizioni tutte contenute negli elaborati che costituiscono il progetto approvato.

Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente, l'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti che si intendono integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore ed, in particolare, si evidenziano le seguenti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.
- il D.P.R. n.207/2010 (per le parti ancora vigenti e non abrogate dal D.Lgs.50/2016)
- il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"
- il Codice Civile, in particolare artt. 1655-1677, in quanto non esplicitamente derogato dalla normativa in materia di appalti pubblici;
- Le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri, in particolare la il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i.;
- Le Linee guida dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) vigenti;
- Le norme in materia di assicurazione, previdenza, trattamento retributivo, normativo e fiscale dei lavoratori dipendenti, comprese le prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e di categoria e negli eventuali accordi locali integrativi in vigore nel tempo e nel luogo in cui si svolgeranno i lavori.
- La L. 136/2010 e s.m.i.
- Il D.L. 13.05.2011 n. 70.
- La normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, in particolare Dlgs. 218/2012, Dlgs 159/2011 (codice legge antimafia) e successive modificazioni ed integrazioni
- Il L. 190/2012 e s.m.i.. (anticorruzione)
- Il D.M. del Ministero Attività Produttive n°123 del 12/03/2004, in quanto non espressamente abrogato dal D.LGS. 50/2016 e fino all'emanazione degli schemi tipo di cui all'art 252 comma 6 del d.lgs.50/2016
- Il dlgs 42/2004, il dlgs 152/2006.
- La L.R. Toscana 29 febbraio 2008 n. 13 con la quale sono state apportate modifiche alla legge regionale della Toscana 13 luglio 2007 n. 38 avente ad oggetto "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;
- Le norme tecniche del sistema telematico di acquisto della Regione Toscana – START approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 22.03.2011, dichiarata immediatamente eseguibile.
- La Legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"
- D.M. 24 dicembre 2015 "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l'incontinenza"
- Tutta la normativa vigente in materia di Strutture sia in muratura che in cemento armato e precompresso e a struttura metallica, di strutture e costruzioni in zone sismiche, di abbattimento delle barriere architettoniche, di impianti elettrici, meccanici, antincendio, trasportatori ascensori o montacarichi, termoidraulici, idrico sanitari, o d'altra natura, di opere stradali, di opere fognarie ed impianti di depurazione, di opere idrauliche, di edilizia scolastica, cimiteriale, di acquedotti, di impianti sportivi, di locali destinati al pubblico spettacolo o aperti al pubblico , di bonifica di ordigni bellici, di bonifica amianto, di prevenzione antincendio e di contenimento dei consumi energetici eccetera, qui per brevità non esplicitamente riportata.
- Il DPR 380/2001, e relativi regolamenti e norme tecniche di attuazione. La legge regionale Toscana 1/2005. La legge 1086/1971, la legge 64/1974, la legge 13/1989, la legge

46/1990, la legge 10/1991, la legge 104/1992, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte 1 del DPR 380/2001.

- Il Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i., il Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo approvato con D.M. del 10/07/2002.
- Le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, in quanto applicabili all'opera oggetto d'appalto.
- In generale tutte le norme di qualsiasi livello tipo e grado, vigenti in ambito comunitario CEE, nazionale, regionale, provinciale, comunale, ed anche di carattere tecnico, specificamente applicabili all'opera oggetto di appalto, o a singole lavorazioni in essa comprese, o agli specifici materiali o procedimenti impiegati.
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
- Il piano di classificazione acustica comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 20.06.2016;
- le normative e disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e regolamentari in materia di accettazione e certificazione dei prodotti impiegati e opere realizzate;
- il rispetto delle regole dell'arte
- Tutte le norme citate devono intendersi richiamate con la dicitura “ e successive modificazioni e integrazioni” ed integrate e precisate da eventuali norme, o regolamenti di attuazione.
- Le linee guida ANAC

Art.5

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.32 c.6 del D.lgs. 50/2016 l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta, è irrevocabile fino al termine stabilito nell'art.32 c.4 D.lgs. 50/2016, diviene efficace dopo la positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore ed il Responsabile del procedimento dovranno redigere congiuntamente un verbale relativamente al permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

La stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro il termine e con le modalità di cui all'art.32 c.8 e c. 14 del D.lgs. 50/2016.

Art.6

DOMICILIO AGLI EFFETTI DEL CONTRATTO E PER LE NOTIFICHE ALL'APPALTATORE

Ai fini del presente contratto, l'appaltatore deve eleggere domicilio presso la Casa Comunale del Comune di Pistoia.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

Ogni variazione di suddetto domicilio deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

Art.7

DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

- a) il presente capitolato speciale;
- b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni
- c) l'elenco dei prezzi unitari;
- d) i piani di sicurezza previsti di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81
- e) il cronoprogramma.
- f) le polizze a garanzia
- g) il computo metrico estimativo
- h) l'offerta tecnica e/o migliorativa, nel caso di appalto aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- i) eventuale ulteriore documentazione indicata nel bando o nel disciplinare di gara.

I documenti di cui sopra non vengono materialmente allegati al contratto ad eccezione del "Capitolato Speciale di appalto" e dell'"Elenco prezzi unitari" e sono conservati presso la stazione appaltante controfirmati dai contraenti.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui sopra.

Art.8

CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI, VICENDE SOGGETTIVE
DELL'AGGIUDICATARIO E DELL'ESECUTORE

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art.105 c.1 del D.Lgs.50/2016. La cessione dei crediti d'appalto è sottoposta alle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n.52 ed all'art.106 c.13 del D.Lgs. 50/2016. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori sono soggetti alle disposizioni di cui all'art.106 del D.Lgs.50/2016. Le cessioni o affitti di azienda o ramo di azienda le trasformazioni fusioni o scissioni di società relativi a soggetti offerenti o aggiudicatari sono soggette alle disposizioni di cui al D.Lgs.50/2016.

Ai sensi dell'art. 106 c.1 del D.Lgs.50/2016, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti alla lett.d) del c.1e al c. 2 dell'art.106 citato.

Art.9

INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE

Prima della stipula del contratto l'appaltatore deve depositare apposito atto che indichi la persona autorizzata a riscuotere e quietanzare i corrispettivi dell'appalto.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Art.10 GARANZIA PROVVISORIA

L' offerta presentata dal concorrente nel corso della procedura di gara dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2% dell'importo dei lavori posti a base di appalto prestata secondo le modalità tutte previste dall' art.93 del D.lgs. 50/2016.

Nel caso di imprese riunite, i benefici di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016, saranno applicati in conformità alla determinazione n° 44 del 27/09/2000 dell' Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici. Le garanzie fideiussorie dovranno essere conformi agli schemi-tipodi cui all'art. 103 c. 9 del D.Lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art.93 comma 7 del D.lgs. 50/2016, l'importo della garanzia provvisoria e del suo eventuale rinnovo è ridotto come segue:

- a) del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- b) del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
- c) Nei contratti di beni e servizi del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
- d) del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per ulteriori specifiche si rimanda a disciplinare di gara

Art.11 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto l'esecutore è tenuto a costituire le garanzie ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia, nella forma di cauzione o di fidejussione, sarà pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Ai sensi del comma 5 art.103 del D.Lgs.50/2016, la garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del D.Lgs.50/2016 da parte della stazione appaltante. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'Amministrazione ha diritto di valersi della garanzia anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti sul cantiere e di quant'altro previsto dalla legislazione vigente.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Le garanzie fidejussorie dovranno essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 co. 9 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art.103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 la cauzione definitiva è ridotta in base alle riduzioni previste per la garanzia provvisoria prevista all'art.93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Art.12 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DURANTE I LAVORI

L'Appaltatore stipulerà le polizze di assicurazione ai sensi dell' art.103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 a copertura dei rischi previsti dal medesimo articolo ed a decorrere dalla data di consegna dei lavori.

Il massimale richiesto per la polizza per rischi di esecuzione dei lavori è pari all'importo del contratto per danni a nuove opere (partita 1), in € 500.000,00 per danni a opere preesistenti (partita 2).

Il massimale richiesto per la polizza responsabilità civile per danni a terzi è stabilito nel 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 e un massimo di € 5.000.000,00.

L'Appaltatore trasmetterà all'Amministrazione copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Le garanzie fidejussorie saranno comunque prestate secondo le modalità tutte previste dall'art.103 del D.Lgs. 50/2016.

Le garanzie fidejussorie e le polizze assicurative prestate dalle imprese dovranno essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 co. 9 del D. Lgs. 50/2016. Non sono previste le polizze indennitaria decennale e di responsabilità civile verso terzi di cui all'art.103 c.8 del D.Lgs.103/2016 in quanto l'importo dei lavori **non** è superiore al doppio della soglia di cui all'art.35 del D.Lgs.50/2016 (attualmente pari a € 10.450.000,00).

Art.13 ANTICIPAZIONE

L'anticipazione del prezzo viene applicata solo nei casi previsti dalla legislazione vigente ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016.

L'anticipazione sarà recuperata sui certificati di pagamento in acconto proporzionalmente all'importo maturato nei corrispondenti stati avanzamento lavori e comunque sarà recuperata integralmente con l'ultima rata in acconto.

Sul valore del contratto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art.14 SPESE DI CONTRATTO E DI BOLLI PER LA GESTIONE DEI LAVORI

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, compresi quelli tributari, ad eccezione dell'IVA. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Ai sensi dell'art.73 c.4 e dell'art.216 c.11 del D.Lgs.50/2016, le spese per la pubblicazione sulla "Gazzetta ufficiale" degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante entro sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 6, primo periodo, del citato

articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dal 01/01/2017 si applica il DM Infrastrutture e trasporti del 02/12/2016 pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25/01/2017.

Art.15

CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art.16

DIRETTORE DI CANTIERE E DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di cantiere, che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'Impresa, o con il suo Rappresentante delegato.

Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.

Il Direttore tecnico dell'impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti dall'art.87, commi 2 e 3 del DPR 207/2010.

Art.17

SICUREZZA E SALUTE NEL CANTIERE

L'appaltatore, ed in generale tutte le imprese presenti sul cantiere, quale che sia il loro ruolo, subappaltatori, subcontraenti, lavoratori autonomi, sono tenuti alla rigorosa osservanza di tutte le norme di carattere generale, speciale ed anche tecnico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D. lgs 81/2008 e s.m.i.

L'appaltatore, ed in generale tutte le imprese presenti sul cantiere, quale che sia il loro ruolo, subappaltatori, subcontraenti, lavoratori autonomi, sono inoltre tenuti alla rigorosa osservanza delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008 .

L'appaltatore e, nel caso di A.T.I., la capogruppo hanno l'obbligo di vigilare, coordinare ed assicurare che tutte le attività siano svolte con rispetto dei requisiti per la salute e sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente circostante e di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna all'amministrazione:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
- b) un idoneo piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
- c) un idoneo piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

Sulla idoneità dei piani di cui alle lettere b) e c) precedenti, e sulle eventuali proposte integrative si esprime il coordinatore per la sicurezza ove nominato o in alternativa il responsabile dei lavori.

La mancata presentazione di idoneo Piano ai sensi delle lettere b) e c) precedente costituisce causa imputabile all'Appaltatore per la mancata o tardiva sottoscrizione del contratto di appalto e/o per il mancato o tardivo avvio dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b), nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i., proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza, sono nulli.

L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese presenti in cantiere compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

I piani di sicurezza dovranno rispondere ai contenuti minimi previsti dal D.lgs 81/2008 e s.m.i..

Art.18

RIMOZIONE AMIANTO, BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI, LAVORAZIONI PARTICOLARI

Qualora tra le lavorazioni oggetto dell'appalto rientrino lavorazioni soggette a particolari discipline, cautele o normative di carattere tecnico, l'appaltatore deve eseguirle nel rispetto delle specifiche prescrizioni proprie di tali lavorazioni.

La rimozione e lo smaltimento dell'amianto, qualora prevista tra le lavorazioni d'appalto, deve avvenire ai sensi delle vigenti norme in particolare del D.lgs. 81/2008, della L. 277/1991, e del dlgs 257/2006. La bonifica deve essere effettuata da impresa abilitata secondo la normativa vigente. Deve essere presentato alla ASL competente il piano di lavoro ai sensi della L. 277/1991, e tutte le

analisi e rilevazioni eventualmente richieste dalla ASL. In generale deve essere eseguito a cura e spese della ditta tutto quanto necessario per l' esecuzione dell' intervento nel rispetto delle vigenti norme in materia e secondo le prescrizioni dell' autorità sanitaria, compreso lo smaltimento dell'amianto presso discarica regolarmente autorizzata per il tipo di rifiuto considerato.

La ricerca delle informazioni sulla possibile presenza di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi genere e la loro eventuale rimozione, qualora prevista tra le lavorazioni d'appalto, deve essere eseguita da impresa iscritta all' Albo AFA o comunque abilitata al compimento di suddette operazioni, previa preparazione e presentazione della pratica alle competenti autorità militari;

Art.19

LAVORATORI DIPENDENTI E LORO TUTELA

Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs.50/2016.

Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'appaltatore, e tutte le imprese operanti in cantiere, sono tenuti alla rigorosa osservanza di tutte le norme in materia di assicurazione, previdenza, trattamento retributivo, normativo e fiscale dei lavoratori dipendenti, comprese le prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e di categoria e negli eventuali accordi locali integrativi in vigore nel tempo e nel luogo in cui si svolgeranno i lavori.

La violazione di tali norme deve essere considerata grave inadempimento contrattuale e legittima l'Amministrazione Comunale alla risoluzione del contratto di appalto o alla revoca dell'aggiudicazione.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante (nella persona del Direttore dei lavori o per quanto di competenza nella persona del coordinatore per la sicurezza che conservano tale documentazione) prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, la dichiarazione in ordine all' organico medio annuo destinato al lavoro in oggetto, la dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle OO.SS. applicato ai lavoratori dipendenti, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008. L'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. La certificazione di regolarità contributiva (DURC) sarà acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante.

L'esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto sono condizionate all'acquisizione di: 1) tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs.50/2016; 2) l'assenza di motivi di esclusione previsti dalle leggi e in particolare all'art.80 del d. Lgs. 50/2016; 3) della documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine tecnico economico organizzativo; 4) del D.U.R.C. ai fini della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa; 5) quant'altro previsto dalla legislazione vigente.

Il pagamento di ogni S.A.L. e dello Stato Finale è condizionato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'affidatario e di tutte le imprese subappaltatrici che hanno operato in cantiere.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs.50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile..

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell'art.30 del D.Lgs.50/2016, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del medesimo Decreto.

L'amministrazione può procedere alla escussione della garanzia definitiva di cui all'art.103 (ai sensi del comma 2) del d.lgs. 50/2016 per il pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela protezione assicurazione assistenza e sicurezza dei lavoratori presenti in cantiere.

Art.20

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché - a giudizio della direzione - non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Appaltante.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà presentare un programma esecutivo dettagliato all'approvazione della direzione dei lavori e del responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art.43 comma 10 del D.P.R. n° 207/2010, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il programma dovrà essere dettagliato il più possibile, secondo le indicazioni fornite dal direttore dei lavori e dal cronoprogramma di progetto.

L'Azienda appaltante e la DD.LL. provvederanno alla verifica del programma entro i successivi 20 giorni lavorativi consecutivi decorrenti dalla sua presentazione.

Il programma approvato, mentre non vincola l'Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

Per lavori di importo superiore a €. 1.500.000,00 si procederà, prima dell'inizio dei lavori, all'effettuazione di appositi incontri con i competenti organi di vigilanza, finalizzati all'illustrazione delle caratteristiche dell'opera e del sistema di gestione della sicurezza attivato, anche con il coinvolgimento delle R.L.S., ai sensi dell'art. 23, comma 2° della legge regionale n° 38/2007.

L'Appaltante si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art.21
BREVETTI DI INVENZIONE

Sia che l'Amministrazione appaltante prescriva l'impiego di dispositivi o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, sia che l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del direttore dei lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Art.22
CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori sarà disposta entro il termine di giorni **45 (quarantacinque)** dalla data di stipula del contratto, ed avverrà sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dall'Amministrazione tramite il Direttore dei Lavori. Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il tempo utile per dare finita l'opera o il lavoro.

La consegna potrà avvenire anche prima della formale stipula del contratto, con i limiti previsti dall'art.32 c.8 del D.lgs. 50/2016.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto, secondo quanto stabilito dall'art.5, comma 3, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49,.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere, e ai danni diretti e indiretti a persone o cose, grava interamente sull'Appaltatore.

È facoltà dell'ente appaltante procedere attraverso l'uso della consegna frazionata; la suddetta opzione non dà diritto a maggiori oneri né ad alcun compenso all'Appaltatore.

Giorno e termine per la consegna

1. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

4. In caso di consegna anticipata rispetto al contratto, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'esecutore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore; il verbale è predisposto come previsto al successivo paragrafo e dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

7. Qualora l'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima

convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Processo verbale di consegna

Il direttore dei lavori e' responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.

1. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere i seguenti elementi:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilita' dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonche' l'ubicazione e la capacita' delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;

c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori e' libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale e' tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

3. Qualora la consegna sia eseguita per motivi di urgenza in via anticipata rispetto alla stipula del contratto, il processo verbale indica a quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'esecutore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'esecutore, ove questi lo richieda.

6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda. In caso di urgenza, l'esecutore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

7. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge e' quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori.

Differenze riscontrate all'atto della consegna

1. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.

2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

3. Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell'opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione dei lavori.

Art.23

TERMINE PER L'INIZIO, PER LA RIPRESA E PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'appaltatore **deve ultimare i lavori nel termine di giorni 45 (quarantacinque)** naturali e consecutivi, decorrente dalla data indicata nel verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.

Il tempo per la ultimazione dei lavori è stato calcolato tenendo presente il normale andamento meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori. Il tempo per l'impianto del cantiere è stato già conteggiato nel termine di ultimazione dei lavori, nonché i tempi di allacciamento alle reti tecnologiche, per l'ottenimento di autorizzazioni, nulla osta, permessi o atti o provvedimenti comunque denominati per l'esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui sia stata concessa una proroga sul tempo di esecuzione dei lavori l'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio secondo le modalità prescritte dall'art.107 c.5 del D.Lgs.50/2016 e mediante redazione di apposito verbale.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto, ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'art.28 del presente C.S.A. e dell'art.108 D.Lgs. 50/2016, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

Art.24

SOSPENSIONI, RIPRESE DEI LAVORI E PROROGHE

E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, secondo le prescrizioni e con le modalità ed i limiti stabiliti dal D.Lgs.50/2016 con particolare riferimento all'art.107.

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

E' ammessa la proroga dei lavori, secondo le prescrizioni e con le modalità ed i limiti stabiliti dal D.Lgs.50/2016 con particolare riferimento all'art.107 c.5.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni; superato tale termine l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto.

Art.25

DISPOSIZIONI E ORDINI DI SERVIZIO

Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.

Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

Art.26
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art.27
PENALI

Compatibilmente con quanto previsto dall'art. 113 bis, comma 2, del Dlgs. 50/2016, Il ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore comporta l'applicazione di penali stabilita nella misura di **0,5 per mille (zero,cinque per mille)** dell'importo contrattuale netto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo e non possono comunque superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

La penale sarà annotata dal Direttore dei lavori nel registro di contabilità e potrà essere computata a debito dell'impresa anche negli stati di avanzamento.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale il Responsabile del Procedimento promuove la procedura per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.108 del D.Lgs.50/2016 costituendo grave ritardo ed inadempimento ai sensi di commi 3 e 4 del citato art.108.

Art.28
SUBAPPALTO

I soggetti affidatari del contratto, di norma, eseguano in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art.105 del D.Lgs.50/2016.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del Concorrente, con le seguenti limitazioni:

- a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo per una quota superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del D.Lgs.50/2016;
- b) per le opere di cui all'articolo 89, comma 11 del D.lgs.50/2016 ("strutture, impianti e opere speciali"), e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Ai sensi dell'art.105 co. 4 del D.Lgs.50/2016, il subappalto o il subaffidamento in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

e) che l'Appaltatore depositi la richiesta scritta di autorizzazione al subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni munita dei seguenti documenti:

- il contratto di subappalto in originale o copia autentica – che deve contenere le disposizioni di cui all'art.2 della L.136/10 - corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicante puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs.50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo allo stesso subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016;
- la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo; in caso di Associazione Temporanea, Società o Consorzio di Imprese analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuna delle Imprese partecipanti all'Associazione, Società o Consorzio;

f) che non sussista, nei confronti del Subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. 159/2011 - Codice delle leggi antimafia.

Ai sensi dell'art. 105 co. 6 del D. Lgs. 50/2016 è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il subappalto o il subaffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata nei termini di cui all'art.105 c.18 del D.Lgs.50/2016; i termini decorrono dalla data di consegna alla stazione appaltante della documentazione corretta e completa prevista dalla legge e nel presente articolo.

Il subappalto o il subaffidamento in cottimo comporta gli obblighi di seguito sinteticamente richiamati:

- a) l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) le Imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le Imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove prevista;

Ai sensi del comma 20 dell'art.105 del D.Lgs.50/2016, le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del citato articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i subcontratti, il nome del Subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. In

difetto e/o anche in parziale omissione di tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in cantiere (a titolo esemplificativo in relazione alla sicurezza ed alla incolumità di persone o agli adempimenti contributivi) sarà integralmente addebitabile all'Appaltatore.

L'Appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei Subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008 da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il Direttore dei lavori, l'Ispettore di cantiere, ove esistente, nonché il Responsabile del procedimento provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le previsioni di legge.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti autorizzati dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nel caso in cui la natura del contratto lo consente ai sensi del comma 13 dell'art.105 del D.Lgs.50/2016.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Si precisa che sarà esclusa la possibilità di autorizzare subappalti per importi superiori rispetto alla percentuale dichiarata in sede di offerta e per gruppi di lavorazioni diversi da quelli indicati in sede di offerta.

Le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), ferma restando la possibilità di promuovere la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione per inadempienza e malafede dell'appaltatore.

Art.29 DANNI NEL CORSO DEI LAVORI

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 5 giorni lavorativi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

In attesa di specifiche linee guida da parte di ANAC e/o del legislatore, la direzione dei lavori applica le procedure riportate agli artt.165 e 166 del DPR 207/2010.

Art.30 ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI

Qualora la realizzazione dell'opera come appaltata preveda espropriazione dei terreni, l'Appaltante provvederà ad ottemperare alle formalità prescritte dalla legge vigente sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, prima che l'Appaltatore occupi i terreni occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate.

Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà a causa dell'occupazione dei terreni, che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'Appaltatore non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente Capitolato.

Art.31 CONTABILITÀ DEI LAVORI. CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

La contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le procedure previste al titolo IX del D.P.R. 207/2010 **a misura** sulla base dei prezzi unitari contrattuali. Gli oneri della sicurezza saranno liquidati sulla base della loro effettiva realizzazione come risultante dalla contabilità dei lavori sentito il coordinatore per la sicurezza. Le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal successivo articolo.

L'Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione dei lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.

Le singole lavorazioni verranno misurate con i criteri meglio esposti nei capitolati tecnici prestazionali.

Per gli appalti stipulati a corpo, i prezzi contrattuali sono rappresentati dall'importo delle singole categorie dei lavori di cui all'art.2 del presente Capitolato Speciale .

Art.32 PAGAMENTI IN ACCONTO

Nel corso dell'esecuzione dei lavori **sono erogati all'appaltatore**, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, **pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, al raggiungimento del 45% di lavori al netto del ribasso d'asta e di ogni pattuita ritenuta**, salvo deroga che il RUP potrà concedere su motivata richiesta.

Gli oneri della sicurezza saranno liquidati come descritto al precedente art. 31.

Saranno pertanto emessi certificati di pagamento distinti al raggiungimento dell'importo suddetto.

Sulle relative somme verrà applicata la ritenuta dello 0,5% per infortuni e il recupero proporzionale dell'anticipazione in base a quanto indicato al precedente art.13. Sull'ultima rata di acconto saranno recuperate le restanti quote dell'anticipazione, qualunque ne sia l'ammontare.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti previa acquisizione del DURC regolare per l'appaltatore e le altre ditte esecutrici e il nulla osta rilasciato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dell'opera se nominato .

Gli Stati Avanzamento Lavori ed i Certificati di Pagamento sono redatti ed emessi secondo le modalità degli articoli 194 e 195 del DPR 207/2010. Il termine per l'emissione dei certificati di

pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori .

Ai fini dei pagamenti, sia per le rate di acconto che per i pagamenti a saldo di cui al punto successivo, l'appaltatore, nonché i subappaltatori e subcontraenti devono utilizzare i conti dedicati di cui all'art.3 della legge 136/2010. I relativi bonifici riporteranno il codice cup e cig dell'intervento. L'appaltatore comunica gli estremi del conto dedicato per i pagamenti, e delle persone, con i relativi codici fiscali, autorizzati ad operarvi.

Art.33

PAGAMENTI A SALDO E RELATIVA POLIZZA A GARANZIA

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dall'art.103 c.6 del D.Lgs.50/2016 e per la durata di due anni dall'emissione del collaudo provvisorio e/o certificato di regolare esecuzione . Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Le garanzie prestate dalle imprese dovranno essere conformi alla legislazione vigente e agli schemi tipo di cui all'art. 103 co 9 del d.lgs. 50/2016.

La rata di saldo non potrà essere inferiore al 10% dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta.

Art.34

RITARDO NEI PAGAMENTI

I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono pari a termini massimi previsti dal D. Lgs. 231/2002 successivamente modificato con Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 e s.m.i. (attualmente pari a **30 gg.**).

Quando il certificato di pagamento non venga emesso, per colpa della stazione appaltante nei termini prescritti, decorreranno a favore dell'Appaltatore gli interessi sulle somme dovute ai sensi del citato D.Lgs. 192/2012.

Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Art.35

MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo le varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli stessi.

Le modifiche o varianti al contratto potranno comunque essere ammesse nel rispetto delle condizioni e quando ricorrono i motivi di cui all'art.106 del D.Lgs.50/2016.

Lavori supplementari

Il contratto di appalto può essere modificato per lavori supplementari da parte del contraente originale che si siano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale nei casi previsti dall'art.106 comma 1 lettera b). Per appalti nei settori ordinari, il contratto può essere modificato se

l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale ai sensi del comma 7 del medesimo articolo

Varianti in corso d'opera

Ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art.106 citato, il contratto può essere modificato ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore; tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

Modifiche per sostituzione del contraente

Si rinvia all'art.106 co. 1 lettera d) cit.

Modifiche non sostanziali

Ai fini dell'applicazione del comma 1) lettera e) del citato art.106, l'Amministrazione Comunale può autorizzare la modifica al contratto nei seguenti casi e individuando le seguenti soglie per modifiche non sostanziali:

- incremento del contratto fino al 10% per lavori di manutenzione stradale a carattere ripetitivo da effettuare su tratti di viari per interventi previsti in programmazione dell'Ente ma non finanziati;
- incremento del contratto fino al 10% per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile a carattere ripetitivo da effettuare su edifici comunali per interventi previsti in programmazione dell'Ente ma non finanziati;
- incremento del contratto fino al 10% per lavori di manutenzione impianti da effettuare su edifici comunali per interventi previsti in programmazione dell'Ente ma non finanziati.

Variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale

Ai sensi del comma 12 dell'art.106 citato, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Proroga Tecnica

Ai sensi del comma 11 dell'art.106 citato, la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante

Altre modifiche e variazioni al contratto

Si rinvia all'art.106 del D.Lgs.50/2016 e alla legislazione vigente in materia.

Eventuali prezzi per opere o lavori non previsti in progetto e relativi tanto alle categorie di lavori a misura che a quelli a corpo, verranno determinati con le seguenti modalità (elencate in ordine di gerarchia):

- a) desumendoli dal Prezziario della Regione Toscana;
- b) desumendoli dai Prezziari ufficiali delle Regioni confinanti;
- c) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto e nei prezziari di cui ai punti precedenti;
- d) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, desunti preferibilmente dal Prezziario della Regione Toscana, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore.

Tutti i nuovi prezzi dovranno essere riferiti all'anno di formulazione dell'offerta e devono essere approvati dal RUP o dall'appaltante secondo le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende.

Per lavorazioni da eseguirsi in economia, si provvederà con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'impresa o da terzi basati sui prezziari di cui ai punti precedenti e contabilizzati mediante liste in economia.

I nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso offerto in sede di gara.

Dovrà essere redatto apposito verbale di concordamento nuovi prezzi firmato dall'Impresa esecutrice, dal Direttore dei Lavori e vistato dal Responsabile Unico del Procedimento per presa visione. I nuovi prezzi saranno immediatamente impegnativi per l'impresa mentre lo saranno solo dopo l'approvazione superiore per la Stazione Appaltante.

Art.37

REVISIONE PREZZI

Per i lavori pubblici affidati non si può procedere alla revisione dei prezzi ad esclusione di quelle previste da specifiche disposizioni legislative e dall'art.35 ("Modifiche di contratti durante il periodo di efficacia - Varianti in corso d'opera") del presente Capitolato. Non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

Art.38

ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni dei capitolati tecnici prestazionali e degli altri elaborati di progetto ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.

Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta

della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

Art.39

PROVVISTA DEI MATERIALI

Se i capitolati tecnici prestazionali e gli altri elaborati di progetto non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Art.40

SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI

Qualora i capitolati tecnici prestazionali e gli altri elaborati di progetto prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati nei capitolati tecnici prestazionali e negli altri elaborati di progetto, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.

Art.41

FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare

del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 190, comma 3, del DPR 207/2010.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Si applica l'art 190 del dpr 207/2010.

Art.42

AVVISO AI CREDITORI

Redatto il certificato di ultimazione dei lavori si procederà alla pubblicazione di un avviso ai creditori con le modalità prescritte dall'art.218 del DPR 207/2010.

Art.43

CONTO FINALE - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Il conto finale verrà compilato entro 2 (due) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del Direttore dei Lavori con le modalità previste dagli artt.200, 201,202 del DPR 207/2010.

Per lavori fino a € 1.000.000, il collaudo tecnico-amministrativo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori secondo le modalità previste dall'art. 237 del DPR 207/2010 e s.m.i.. Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione completa delle opere appaltate.

Per lavori di importo superiore a € 1.000.000, la stazione appaltante procederà a conferire incarico di collaudo e il certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori sarà emesso entro 6 mesi dalla ultimazione completa delle opere appaltate, a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo ai sensi dell'art.102 c.3 del D.lgs. 50/2016.

E' in facoltà della Stazione Appaltante di richiedere, prima della ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o totale delle opere eseguite. In tal caso si provvederà con un collaudo provvisorio per le opere da usare e il collaudo statico delle strutture ove pressenti.

Il certificato di regolare esecuzione e il certificato di collaudo tecnico amministrativo hanno carattere provvisorio e assumono carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Art.44

DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali

impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Pertanto l'appaltatore, quando si tratta di edifici o lavorazioni o materiali destinati per loro natura a lunga durata risponde con garanzia decennale dal compimento dell'opera per tutti i vizi delle opere, dei materiali e dei prodotti prestati.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Art.45

PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI

Successivamente all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione l'opera sarà presa in consegna dall'amministrazione, permanendo la responsabilità dell'impresa a norma degli articoli 1667 e 1669 del codice civile a garanzia per difformità e vizi dell'opera.

L' amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la consegna anticipata ai sensi dell'art.230 del DPR 207/2010.

Art.46

PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Art.47

PROPRIETÀ' DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione.

L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Art.48

ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO - RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ACCORDO BONARIO

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore, o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione dei lavori, o per inadempimento dei contratti, si applicheranno gli artt.108, 109 e 110 del D.Lgs.50/2016 e agli articoli applicabili del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207.

Nel caso di risoluzione del contratto l'amministrazione si riserva la facoltà di affidare l'appalto interpellando progressivamente, in ordine di graduatoria, i soggetti che hanno partecipato alle procedure di gara nel rispetto di quanto previsto dall'art.110 c.1 del D.Lgs.50/2016

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del D.lgs.50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile solo

ed esclusivamente quando non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi ai sensi dell'art.208 c.1 D.lgs. 50/2016.

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dall'art.205 del d.lgs.50/2016.

Per le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 205 del D.Lgs.50/2016, è escluso il ricorso all'arbitrato e pertanto il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

La competenza relativa alla definizione delle controversie derivanti dal contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art.205 del D.Lgs.50/2016, spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato. Il Tribunale competente è il foro di Pistoia.

Art.49 RECESSO

La stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con le modalità previste dall'art.109 del D.Lgs. 50/2016.

Art.50 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE E SPECIFICHE TECNICHE

Ai sensi dell'art.68 del D.Lgs.50/2016, le specifiche tecniche richieste sono desumibili dai capitolati speciali e disciplinari tecnici prestazionali e dagli altri elaborati di progetto.

In relazione all'art.69 del D.Lgs.50/2016 la presunzione di conformità alle specifiche tecniche richieste di prodotti muniti di etichettatura è eventualmente precisata nei capitolati speciali, nei disciplinari tecnici e prestazionali e/o negli altri elaborati di progetto.

Ai sensi del dell'art 68 commi 5 e 6 del D.Lgs.50/2016 le specifiche tecniche contenute nei capitolati speciali, disciplinari tecnici e prestazionali e/o dagli altri elaborati di progetto che menzionino una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare o un marchio, un brevetto, un tipo ,un'origine o una produzione specifica devono intendersi "o equivalente", salvo il caso in cui la specifica menzione sia giustificata dalla stessa natura e oggetto dell'appalto, oppure una sola impresa possa offrire le opere servizi o forniture specificate.

Ove presenti tra gli elaborati di progetto, s'intendono richiamati e facenti parte integrante del presente Capitolato Speciale d'appalto, i Disciplinari tecnici di progetto anche se non materialmente allegati per motivi di volumetria.

In tali elementi si affronta quanto previsto alla lettera a) con ulteriore dettaglio e alla lettera b) del comma 3 dell'art.43 del D.P.R. n°207/2010.

I Disciplinari Tecnici richiamati e presenti in progetto sono:

- Allegato Capitolato Speciale d'Appalto "Disciplinare tecnico Opere edili"

Art.51 CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE

Le persone addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme per ciascuno previste nell'ordinamento vigente, e in particolare nel dlgs.50/2016, nel DPR 207/2010 e nel D.Lgs. 81/2008 sono:

- Il Responsabile Unico del Procedimento che svolge anche la funzione di Responsabile dei lavori;
- Il Direttore dei Lavori nella persona del/dei professionista/i esplicitamente incaricato/i o individuato/i per l'espletamento di tali funzioni, sia esterno che interno all'Amministrazione, ed eventualmente i direttori operativi e gli assistenti di cantiere;
- L'eventuale coordinatore per la sicurezza nella persona del/dei professionista/i esplicitamente incaricato/i o individuato/i per l'espletamento di tali funzioni, sia esterno che interno all'Amministrazione;

- L'eventuale collaudatore nella persona del/dei professionista/i esplicitamente incaricato/i o individuato/i per l'espletamento di tali funzioni, sia esterno che interno all'Amministrazione.

I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono le responsabilità proprie dell'appaltatore in relazione a tutti gli obblighi contrattuali, ed in particolare per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016 e del D.Lgs 81/2008, il Direttore dei Lavori e l'eventuale Coordinatore per la Sicurezza sono preposti ciascuno per le proprie competenze alla direzione ed al controllo tecnico, amministrativo e contabile dell'esecuzione dei lavori.

In particolare, il Direttore dei Lavori svolge la propria attività di controllo amministrativo contabile per l'esecuzione dei lavori secondo le disposizioni degli art. 13, 14 e 15 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49.

Tra le altre cose ai sensi dell'art.101 c.3 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 81/2008, il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza, ciascuno per le proprie competenze, sono responsabili del controllo della regolarità delle imprese presenti in cantiere circa il pagamento degli stipendi, dei dipendenti, e l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi, fiscali dei dipendenti stessi, nonché circa l'assolvimento delle prescrizioni volte a garantire la sicurezza dei lavoratori.

A questo proposito il Direttore dei lavori, ed il Coordinatore per la sicurezza richiedono e autonomamente conservano tutta la documentazione comprovante l'assolvimento da parte delle imprese presenti in cantiere degli obblighi nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Il Direttore dei Lavori ed il coordinatore per la sicurezza, ciascuno per le proprie competenze, valutano la documentazione di cui sopra riferendo senza indugio al RUP circa eventuali anomalie o irregolarità. Il Direttore dei Lavori è responsabile della verifica della correttezza e completezza delle richieste di Regolarità Contributiva inoltrate per via telematica e non, in occasione del pagamento di Stati Avanzamento Lavori, Stati Finali ecc, e forniscono tutti i dati indispensabili a tal fine. Il Direttore dei Lavori annota giornalmente sui documenti contabili, i lavoratori presenti in cantiere, ed il numero di ore lavorate da ciascuno, identificandoli ed annotandoli per nome. Il Direttore dei Lavori vigila affinché il cartello di cantiere sia sempre aggiornato.

Il Direttore dei Lavori ed il coordinatore per la sicurezza, ciascuno per le proprie competenze, vigilano affinché sia sempre garantita in cantiere la presenza di un numero congruo di addetti incaricati della attuazione delle misure di emergenza e dei provvedimenti in materia di pronto soccorso.

Il Direttore dei Lavori ed il coordinatore per la sicurezza, ciascuno per le proprie competenze, vigilano affinché tutti i lavoratori impegnati nel cantiere siano in possesso del certificato di idoneità alla mansione specifica rilasciato dal medico competente dell'impresa, ed affinché ogni lavoratore assunto sia sottoposto sia a visita medica preventiva, prima di essere avviato al lavoro, sia a successivi controlli sanitari con periodicità definita in base alla natura ed entità dei rischi professionali a cui è esposto.

Il Direttore dei Lavori ed il coordinatore per la sicurezza, ciascuno per le proprie competenze, accertano che le imprese presenti in cantiere abbiano provveduto alle denunce di inizio lavori agli Enti Previdenziali ed assicurativi, e che abbiano aperto le proprie posizioni presso i competenti Enti previdenziali ed Assicurativi. Le imprese impegnate nella realizzazione delle opere appaltate dal comune di Pistoia sono tenute per legge ai versamenti presso la Cassa Edile dovranno aprire la propria posizione presso l'ente Cassa Edile della Provincia di Pistoia o in alternativa presso la Cassa Edile Regionale Toscana, salvo che la normativa vigente consenta di aprire altrove la propria posizione in relazione a particolari ipotesi.

Il Direttore dei Lavori ed il coordinatore per la sicurezza, ciascuno per le proprie competenze, vigilano affinché i lavoratori presenti in cantiere siano muniti di tessere di riconoscimento con foto e che tali lavoratori risultino dai libri matricola e paga di cantiere.

Art.52

RESPONSABILITA' E ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti di lavoro nella località e nel periodo cui si riferiscono i lavori e risponde in solido dell'applicazione delle norme anzidette anche da parte di sub-appaltatori.

Sarà suo obbligo adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento recante il capitolato generale di appalto dei lavori pubblici.

L'Appaltatore è tenuto inoltre a trasmettere all'Amministrazione appaltante:

- La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, ivi inclusa la Cassa edile, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna.
- Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (il Piano Sostitutivo di Sicurezza oppure il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), al fine di consentire alle autorità preposte, di effettuare le verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima della stipula del contratto e comunque – aggiornato con le indicazioni delle DD.LL. – prima dell'inizio dei lavori;
- Il piano dovrà, a cura dall'Appaltatore, essere aggiornato di volta in volta e coordinato per tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere i piani redatti da tutte le imprese compatibili tra loro e coerenti con quello presentato dall'Appaltatore.
- L'Appaltatore, gli eventuali subappaltatori e/o cottimisti sono tenuti prima dell'inizio dei lavori, a presentare apposita dichiarazione di presa visione ed accettazione, rispettivamente, del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) e del Piano operativo di sicurezza (P.O.S.) e dichiarare la correlazione dei Piani di sicurezza ai livelli di dettaglio ai due principali; ed ovviamente l'Appaltatore dovrà dichiarare la correlazione tra il P.O.S. e il P.S.C.. Costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno all'Impresa, per violazione alle norme di sicurezza, le seguenti, non esaustive, azioni:
 1. gravi o ripetute violazioni alle norme di sicurezza e ai Piani di sicurezza (P.S.C., P.O.S., ecc.);
 2. impiego di manodopera non in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, anche riferiti alla Cassa Edile della provincia ove si svolgono i lavori o alla CERT (Cassa Edile Regionale Toscana);

Nel caso di affidamento ad associazione di imprese o consorzio, tale obbligo incombe sull'impresa mandataria o capogruppo.

La responsabilità circa il rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori farà carico al direttore tecnico di cantiere.

- E' tenuto altresì a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1 - commi 1 e 2 e dell'art. 2 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
- Se si tratti di società per azioni; in accomandita per azioni; a responsabilità limitata; cooperative per azioni o a responsabilità limitata, tanto per sé che per i concessionari o sub-appaltatori, prima della stipula del contratto o della convenzione la propria composizione societaria; l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

- Se poi il soggetto aggiudicatario, concessionario o sub-appaltatore è un consorzio tali dati debbono essere riferiti alle società consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed esecuzione dell'opera.
- Le variazioni che siano intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto ai dati segnalati al momento della stipula del contratto della convenzione.
- In presenza di sub-appalti, di noli a caldo o di contratti simili dovrà altresì adempiere alle prescrizioni particolari già previste nell'articolo che si interessa del sub-appalto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pistoia approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 11.04.2014 esecutiva in data 22.05.2014, l'affidatario dovrà dichiarare di aver preso visione di *detto Codice e del Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 pubblicato sul sito internet del Comune* e che si impegna a far osservare ai collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto il citato Codice di comportamento. L'inosservanza di tale disposizione comporta la risoluzione del presente contratto

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del DPR 207/2010 (in quanto non abrogato dal D.Lgs.50/2016), e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, anche gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso (salvo quanto diversamente stabilito dagli elaborati tecnici di progetto con particolare riferimento ai capitolati tecnici prestazionali, ai computi metrici, al Piano della Sicurezza) e più in particolare:

- a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- g) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- h) le spese per rilievi, picchettamenti e riconfinamenti strumentali, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali;
- p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

Si precisa tuttavia, ai sensi di quanto chiarito dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n° 4/2006 che gli oneri sopra richiamati devono intendersi a carico dell'appaltatore ove non esplicitamente computati nel Piano di Sicurezza quali oneri per la sicurezza, nel qual caso verranno corrisposti all'appaltatore a tale titolo secondo le modalità previste dal presente capitolato speciale di appalto.

Inoltre, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e spese seguenti (salvo quanto diversamente stabilito dagli elaborati tecnici di progetto con particolare riferimento ai capitolati tecnici prestazionali, ai computi metrici, al Piano della Sicurezza):

- le spese per la redazione dei piani di sicurezza previsti dal D.Lgs.81/2008, con particolare riferimento al piano operativo, sostitutivo o integrativo di sicurezza e le spese per il coordinamento con i piani di sicurezza di tutte le altre imprese operanti nel cantiere
- le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della legge 633/1941 e del R.D. 1127/1939
- le spese per uso e disponibilità dei passaggi nel cantiere, uso di ogni mezzo di sollevamento presente in cantiere con manovra a cura del personale dell'Appaltatore e uso e disponibilità dei passaggi ai vari piani dell'edificio e dei ponteggi esterni per l'uso di ditte che eseguano prestazioni particolari per conto dell'Amministrazione non comprese nel presente appalto.
- le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, per la vigilanza e guardiania diurna e notturna del cantiere per tutta la durata dei lavori fino alla consegna, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi ecc., le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia;
- le spese per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono e i relativi eventuali contratti e canoni; Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni;
- le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;
- le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso;
- le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni
- le spese per l'esecuzione di modelli e campioni analisi e esperienze relativi ad ogni tipo di lavorazione che la D.L. richiederà;
- le spese per la redazione di eventuali elaborati di dettaglio richiesti dal Direttore dei Lavori, quali ad esempio dettagli costruttivi;

- il prelievo di campioni, in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'Appaltatore e con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla D.L. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati;
- le spese per l'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera sia in sede di collaudo, solo escluso l'onorario per i collaudatori;
- le spese per l'esecuzione e fornitura di fotografie su supporto informatico, del tipo e formato richiesto dal direttore dei lavori, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei lavori stesso;
- le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione;
- le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;
- le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi; e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali sub appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione. Le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;
- le spese , ove necessario, per la verifica dei calcoli e del progetto esecutivo delle opere strutturali eseguita da un tecnico laureato iscritto all'Albo professionale, e l'approntamento di quanto necessario per le denunce, i depositi al Genio civile, le autorizzazioni, ecc., secondo quanto previsto dalla legge 64/1974 , dal D.M. 14/01/2008 – NTC 2008, dalla legge 1086/1971 e da leggi regionali, comunque secondo tutta la normativa in materia di strutture e costruzioni in zone sismiche, vigente al momento dell'appalto;
- le spese, ove necessario, per la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati ai sensi del D.M. 37/08 e relativi regolamenti e norme tecniche di attuazione;
- *gli adempimenti* e le spese connesse alla produzione della documentazione necessaria ai fini della prevenzioni incendi previsti dalla normativa vigente;
- le spese per l'apposizione di n. 1 tabella informative all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm 120 x 200, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° giugno 1990): in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'Amministrazione verrà addebitato all'Appaltatore in sede di contabilità;
- le spese per la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò l'Amministrazione, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;

- l'onere della fornitura all'Amministrazione, al solo prezzo di fornitura a piè d'opera, prima della smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale per ogni tipologia di opere da considerarsi come ricambi che verrà precisato dal Direttore dei lavori;
- le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, ecc. che il Collaudatore amministrativo o statico riterrà necessarie a suo insindacabile giudizio.
- le pratiche presso le Amministrazioni ed Enti competenti per permessi, licenze, concessioni ed autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di aree, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, passi carrabili, cautelamenti, trasporti speciali, nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
- la fornitura all'ufficio tecnico dell'ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei lavori. In particolare si precisa che l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al direttore dei lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati. Il direttore dei lavori, a sua volta, trasmetterà tempestivamente tali dati, con le eventuali note e commenti, al predetto ufficio. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale;

L'appaltatore dovrà fornire, con oneri a suo carico, in fase di collaudazione dell'opera tutta la documentazione finale dell'opera, intesa come dichiarazioni di conformità, as-built, documentazione certificativa in genere sia su supporto cartaceo in duplice originale sia su supporto digitale scansionato dal cartaceo;

Per tutte le voci ad opera compiuta di Elenco Prezzi, ove non espressamente specificato, s'intendono comprensive di tutti gli oneri e magisteri relativi a: 1) movimentazione, trasporto e conferimento con mezzi idonei dei materiali di risulta a discarica autorizzata coerente con il rifiuto e la produzione di specifica dichiarazione di smaltimento e relativi oneri di discarica; 2) l'impiego e l'utilizzo di idonei opere provvisorie di qualsiasi genere escluse solo quelle previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC); l'esecuzione a perfetta regola d'arte della voce di elenco.

L'impresa ha l'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con le finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 24 della legge regionale n° 38/2007.

L'appaltatore è tenuto al rispetto di quanto stabilito dal D.M. 8 maggio 2003 n° 203 che regola l'impiego dei materiali riciclati e al rispetto delle clausole ambientali di cui all'art. 33 della L.R. n° 38/2007.

Nel caso di lavori di particolare complessità o rilevanza economica, ed ogni caso per lavori di importo superiore ai 5 milioni di Euro, si procederà agli adempimenti di cui al secondo comma dell'art. 26 della legge regionale n° 38/2007.

Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto.

Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Appaltante.

Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.